

Massima numero 24 del 10 febbraio 2021

Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del d.lgs. 50/2016 presentata da GRM Costruzioni S.r.l. – Accordo quadro – Progetto Aule d’Ateneo – Interventi di completamento, riqualificazione e messa a norma dei blocchi di servizi igienici e superamento barriere architettoniche - Importo a base di gara: 2.806.737,82 euro. S.A.: Università degli Studi di Catania.

Riferimenti normativi: Art. 48, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016; Art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016.

Parole chiave: Raggruppamenti temporanei di imprese, dichiarazione di impegno, errore materiale, soccorso istruttorio.

Raggruppamenti temporanei di imprese – Dichiarazione di impegno - Errore materiale nell’attribuzione di una categoria di lavori – Interpretazione.

Raggruppamenti temporanei di imprese – Dichiarazione di impegno - Soccorso istruttorio – va escluso.

Va esclusa la ricorrenza di un errore materiale nella trascrizione delle categorie di lavori e nella specificazione delle quote di esecuzione quando dalla lettura della dichiarazione di impegno di un raggruppamento (prodotta in sede di gara) non vi sono elementi da cui desumere l’univoca volontà del raggruppamento di attribuire una determinata categoria ad una impresa diversa da quella erroneamente indicata, in quanto l’errore materiale deve consistere in una inesattezza o in una svista accidentale riconoscibile *ictu oculi* senza bisogno di alcuna indagine ricostruttiva della volontà dell’offerente.

La dichiarazione di impegno, resa ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, con cui le imprese che partecipano alla gara in raggruppamento temporaneo specificano le categorie di lavori e le quote che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti, costituisce un elemento essenziale dell’offerta, in quanto dichiarazione di impegno vincolante nei confronti della stazione appaltante, non integrabile né modificabile con il soccorso istruttorio.